

24 MAG. 2013

C.R.A.L.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo



REGOLAMENTO

ART. 1

Sono soci del CRAL UNIPA tutti coloro che, dopo essere stati ammessi all'associazione secondo l'apposito regolamento di ammissione, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. L'appartenenza al CRAL UNIPA comporta l'incondizionata accettazione delle norme dello Statuto e dei Regolamenti vigenti, nonché di tutte le disposizioni emanate dai competenti organi sociali. La qualifica di Socio si perde nei casi previsti dallo Statuto e non dà luogo in nessun caso alla restituzione né della quota associativa né delle eventuali quote versate per le singole attività/manifestazioni.

La domanda di ammissione all'associazione dovrà essere presentata entro il 30 Giugno di ogni anno al Presidente dell'associazione. Il Consiglio direttivo predispone un modulo di domanda di ammissione. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte dagli aspiranti Soci. Ogni domanda deve essere presentata sull'apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo. L'importo della quota associativa sarà stabilito con cadenza annuale dall'Assemblea dei Soci.

ART. 2

Il Consiglio Direttivo è composto secondo quanto stabilito dallo Statuto a norma del seguente Regolamento elettorale. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dai Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale in vigore al momento delle elezioni.

Il presente regolamento disciplina, a norma dell'art. 7 dello Statuto, l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Proviviri.

Le elezioni sono indette dal Presidente, entro 60 giorni dalla naturale scadenza del mandato o in caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo, non oltre il 30° giorno dalla formalizzazione delle stesse in Consiglio.

ART. 3

Le elezioni si svolgono contemporaneamente per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori ed il Collegio dei Proviviri

ART. 4

Sono elettori ed eleggibili tutti i Soci Ordinari che risultino regolarmente iscritti al CRAL UNIPA, almeno da 6 (sei) mesi antecedenti alla data della indizione delle elezioni.

ART. 5


I Soci eletti durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti.

Decadono dalla carica nel momento in cui, per qualsiasi motivo, perdono la qualità di Socio.

Il Consigliere che decade dalla carica o si dimette, verrà sostituito da uno dei membri supplenti presenti in elenco o in mancanza di questi il Consiglio Direttivo provvederà a cooptare un socio di acclarata esperienza.

Non possono essere eletti negli Organi di cui all'art. 6 dello Statuto i Soci:

- componenti delle Segreterie Sindacali accreditati presso l'Amministrazione universitaria;
- rappresentanti del personale negli Organi dell'Università e dell'Azienda Ospedaliera (Senato, Consiglio, RSU);
- facenti parte di altri Organi ricreativi e/o sociale presenti nell'Amministrazione universitaria;
- onorari.



C.R.A.L. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo



ART. 6

La Commissione elettorale è composta dal Presidente del CRAL UNIPA o da un suo delegato con funzioni di Presidente e da quattro Soci designati dal Consiglio Direttivo.

La Commissione al suo interno elegge un Segretario.

La Commissione esplica le funzioni alla stessa demandate dal presente Regolamento e provvede in genere a quanto occorre per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, anche, eventualmente, avvalendosi di sotto commissioni designate dalla Commissione elettorale stessa.

Entro quindici giorni dalla data delle elezioni la Commissione provvederà a rendere pubblico l'elenco dell'elettorato attivo, al quale si potrà ricorrere - alla stessa Commissione - entro il settimo giorno dall'avvenuta pubblicazione.

ART. 7

Le liste dei candidati devono essere depositate, presso la sede del CRAL UNIPA, o in qualsiasi altro luogo indicato dalla Commissione elettorale, entro le ore dodici del sesto giorno anteriore a quello fissato per le elezioni.

E' ammessa la candidatura in una sola lista; in caso di più candidature è valida quella relativa alla lista presentata per prima. La lista dei candidati composta:

- da n. 7 (sette) nominativi più n. 2 (due) membri supplenti per il Consiglio Direttivo.

Il membro supplente prenderà il posto e la carica del membro effettivo in caso di sua cessazione e nell'ordine di iscrizione in lista;

- da n. 3 (tre) nominativi più n. 1 (uno) membro supplente per il Collegio dei Sindaci Revisori.

Il membro supplente prenderà il posto e la carica del membro effettivo in caso di sua cessazione;

- da n. 3 (tre) nominativi più n. 1 (uno) membro supplente per il Collegio dei Probiviri.

Il membro supplente prenderà il posto e la carica del membro effettivo in caso di sua cessazione;

dovrà indicare, per candidato: nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di servizio, recapito e contrassegnati con numeri arabi progressivi.

La lista deve essere presentata da almeno 10 (dieci) Soci del CRAL UNIPA, esclusi i candidati. Ciascuno dei candidati dovrà sottoscrivere:

a) dichiarazione di accettazione della candidatura;

b) dichiarazione liberatoria rispetto ad elementi ostativi indicati nel presente Regolamento e nello Statuto.

La lista dovrà essere individuata, mediante un contrassegno o una frase composta con non più di cinque parole.

Non sono ammessi contrassegni o frasi capaci di generare facilmente confusione e/o vietati dalla Legge.

Eventuali sigle debbono essere accompagnate dalla dicitura per esteso. Il primo firmatario della presentazione della lista sarà considerato il responsabile di lista ed avrà la facoltà di designare i rappresentanti di lista, in ragione di uno per ogni seggio elettorale.

Tutte le firme delle dichiarazioni di cui alle lettere (a) e (b) devono essere autenticate da un funzionario dell'Università di Palermo a ciò abilitato.

ART. 8

La Commissione elettorale, non oltre 48 ore dalla scadenza della presentazione delle liste, esamina la documentazione prodotta, in caso di riscontrata irregolarità, la Commissione



C.R.A.L. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo



assegna alla lista interessata un termine di 24 ore per la regolarizzazione della documentazione.

ART. 9

La Commissione elettorale determina il seggio o il numero dei seggi elettorali ed nel caso di più seggi fissa i criteri di assegnazione degli elettori presso ciascuno di essi. Ogni seggio elettorale è composto da un Presidente e da almeno due e non più di cinque scrutatori.

I Presidenti e gli scrutatori dei seggi sono nominati dalla Commissione elettorale tra i Soci del CRAL UNIPA.

Ogni Presidente di seggio provvede alla nomina del Segretario del seggio, scegliendo tra gli scrutatori.

Gli scrutatori nominati dalla Commissione elettorale vengono dalla stessa assegnati ai vari seggi in numero proporzionale a quello degli elettori iscritti presso ciascun seggio.

ART. 10

La Commissione elettorale sovrintende allo svolgimento delle operazioni elettorali nei vari seggi. Ciascun Presidente provvede ad assicurare il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali nel proprio seggio. Egli cura altresì, a mezzo del Segretario, la stesura del processo verbale.

ART. 11

Possono accedere ai seggi i Soci del CRAL UNIPA iscritti negli elenchi degli elettori per compiere le operazioni di voto. Hanno inoltre libero accesso ai seggi elettorali i membri della Commissione elettorale.

ART. 12

L'orario giornaliero di inizio e di chiusura delle operazioni di voto viene così determinato: dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

La costituzione del seggio elettorale deve avvenire almeno 30 minuti prima dell'orario di inizio delle votazioni. Una volta costituito il seggio elettorale il Presidente procede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione apponendo su ciascuna di esse la propria firma o sigla e controllandone il numero di cui farà menzione nel verbale. Procede quindi al controllo delle urne destinate al seggio, siglandone il coperchio in modo da lasciare aperta soltanto la feritoia superiore per la introduzione delle schede votate. Il Presidente, all'ora indicata, dichiara aperta la votazione, alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione negli appositi elenchi.

ART. 13

Nel luogo del seggio elettorale gli elettori possono accedere solo per votare e trattenendosi solo il tempo strettamente necessario.

Nel predetto luogo devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto che riproduca il contenuto delle disposizioni che disciplinano l'esercizio del voto.

ART. 14

Sono ammessi a votare esclusivamente gli elettori che esibiscano un documento di riconoscimento.



C.R.A.L. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo



ART. 15

Il Presidente del seggio elettorale cura, anche a mezzo di uno scrutatore, l'identificazione dell'elettore, annotando gli estremi del documento di riconoscimento esibito nell'apposita colonna dell'elenco degli elettori, ed autenticando la firma che l'elettore è tenuto ad apporre sullo stesso elenco. Il Presidente consegna quindi all'elettore una scheda per ciascuna elezione, prelevandola da quelle autenticate ai sensi dell'art. 12, ed una matita copiativa.

ART. 16

Il voto della lista viene espresso tracciando, con la stessa matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene. La lista che riceve più preferenze è eletta.

Sono vietati altri segni o indicazioni. Sono nulle le schede nelle quali il voto non risulti segnato con la matita copiativa. Sono nulle le schede che presentano segni tali da rendere possibile la identificazione dell'elettore.

ART. 17

Dopo avere esercitato in segreto, in luogo adeguato, il diritto di voto, l'elettore deve piegare la scheda e restituirla al Presidente unitamente alla matita copiativa. Il Presidente depone le schede nelle urne corrispondenti attraverso l'apposita feritoia.

ART. 18

Le votazioni avvengono in un solo giorno.

ART. 19

Tutti i seggi elettorali iniziano lo spoglio delle schede contemporaneamente, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti. Lo spoglio è pubblico.

ART. 20

Alla chiusura delle operazioni di voto, il Presidente di ciascun seggio, rimossi i sigilli alle urne, dà inizio allo spoglio.

Per lo spoglio si dovrà procedere in ordine: Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori, Collegio dei Probiviri.

ART. 21

Il Presidente, coadiuvato dai membri del seggio, estrae ad una ad una le schede dall'urna spiegandole di volta in volta e proclamando ad alta voce la lista che risulta votata, mettendo poi le schede assieme a quelle già esaminate e recanti lo stesso voto di lista. Gli scrutatori annotano separatamente sugli appositi tabelloni ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista. In caso contestazione sulla validità di una scheda, sollevata da parte di uno o più componenti il seggio o di un rappresentante di lista, il Presidente decide sull'assegnazione o sulla nullità del voto.

ART. 22

Terminato lo spoglio, il Presidente del seggio ritira i tabelloni e prende nota del verbale dei voti conseguiti da ciascuna lista. Provvede quindi a raggruppare in plichi separati le schede recanti lo stesso voto di lista, ed a riporre detti plichi nell'urna che viene sigillata e siglata. Il plico contenente l'elenco elettorale, le schede non utilizzate, le schede contestate, il materiale di



C.R.A.L. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo



cancelleria, il verbale e l'urna, a cura del Presidente di ciascun seggio, è consegnato, entro il più breve tempo possibile, alla Commissione elettorale.

ART. 23

Ultimato lo spoglio presso i vari seggi elettorali la Commissione elettorale accerta i risultati pervenuti. Inoltre dopo aver provveduto alla verifica del conteggio dei voti complessivi conseguiti da ciascuna lista, procede alla proclamazione della lista vincente e dei candidati risultati eletti. Alle citate operazioni possono assistere i rappresentanti di lista. Delle predette operazioni viene redatto apposito verbale.

ART. 24

Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso, da parte di qualsiasi elettore entro 24 ore dalla proclamazione dei risultati. Il ricorso deve essere depositato presso la sede del CRAL UNIPA. Sul ricorso decide la Commissione elettorale. La Commissione elettorale decide a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. La sua decisione è definitiva. Il verbale conclusivo della Commissione elettorale deve riportare i dati contenuti nel verbale di proclamazione degli eletti, le correzioni integrative decise dalla Commissione elettorale in accoglimento dei ricorsi presentati e menzionare ogni altra operazione svolta. Il verbale, insieme con tutto il materiale relativo alle operazioni elettorali, è trasmesso, a cura del Segretario, al Presidente del CRAL UNIPA che ne darà comunicazione ai Soci.

ART. 25

La propaganda elettorale dovrà essere effettuata nel rigoroso rispetto delle regole di una democratica competizione e senza recare intralcio alle attività istituzionali dell'Ateneo.

ART. 26

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme per le elezioni dei Consigli comunali della Regione siciliana.

ART. 27

Le modifiche apportate al presente Regolamento entreranno in vigore dall'approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria.

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO
UFFICIO TERRITORIALE IN PALERMO 7 - Sportello di Misilmari

06 GIU. 2013

REGISTRATO IL

AL N.

SERIE

AMMONTARE

160,00

CENTO SESSANTOTTO/100



L'ADDETTO
(Silvio Giulioli)

firma su delega del Direttore Provinciale
Dr.ssa Croce Di Marco